



1973-2023

**Cooperativa
Consumatori
Marostica**

INFORMATIVA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

La Cooperativa dei consumatori - Soc. Coop (di seguito “Coop Marostica” o anche la “Cooperativa”) si è dotata in data 17/12/2023 di una procedura di segnalazione interna dei reati previsti dal diritto dell’Unione Europea e dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 conformemente a quanto stabilito dalla Dir. UE 1937/2019.

2. CHI PUO’ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Soci/Associati
Dipendenti
Fornitori
Clienti

3. QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI

Ai fini della presente procedura, possono costituire oggetto di Segnalazione:

- comportamenti o omissioni contrarie ai regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Cooperativa e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del diritto dell’Unione Europea in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.

Sono invece irrilevanti e non costituiranno oggetto di indagine le segnalazioni:

- relative a rapporti tra colleghi o inerenti a rimostranze soggettive o connesse a interessi di carattere personale;
- ingiuriose, diffamatorie, discriminatorie in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del Segnalato, offensive o volte a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- in mala fede, ovvero volutamente futili, false o infondate aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti fatte al solo scopo di danneggiare la Cooperativa, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

4. COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

La Cooperativa ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni in forma orale o scritta.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta:

- mediante la compilazione in forma anonima o non del Modulo “Segnalazione Whistleblowing” e l’inserimento dello stesso, sigillato nell’apposita busta messa a

disposizione dalla Cooperativa, nella cassetta “Segnalazioni Whistleblowing” sita sopra al timbratore delle presenze di tutte le sedi;

- mediante email da inviare a segnalazioni@coopmarostica.it
- mediante richiesta di colloquio da effettuare in una delle modalità sopra esposte.

Il modulo “Segnalazione Whistleblowing” può essere compilato anche digitalmente ed è disponibile nel sito <https://coopmarostica.it>.

Qualora la segnalazione interna non sia presa in considerazione nei termini stabiliti, ci sia un imminente pericolo di interesse pubblico ovvero il segnalante abbia ragione di temere una ritorsione la segnalazione può essere effettuata:

- all’ANAC (per info <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)
- mediante divulgazione pubblica.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve circostanziare la Segnalazione specificando le seguenti informazioni:

- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ✓ ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l’identità dei soggetti che hanno commesso la Violazione;
- ✓ contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l’oggetto della Segnalazione;
- ✓ circostanze di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all’oggetto della Segnalazione;
- ✓ ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l’accertamento della Segnalazione.

6. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

Coop Marostica i ha individuato:

- il Responsabile Whistleblowing o i vice responsabili che si occuperanno di monitorare la cassetta delle segnalazioni. Solo il Responsabile è autorizzato ad aprire le buste, salvo non siano contrassegnate con la scritta “URGENTE”. Il Responsabile Whistleblowing della sede centrale si occupa di riscontrare il Segnalante in merito alla ricezione della segnalazione.
- Organismo di Vigilanza effettuerà le attività di presidio della casella di posta elettronica, effettuerà i colloqui con i segnalanti e si occuperà delle attività di accertamento, archiviazione e conservazione delle segnalazioni.
- Il Responsabile Whistleblowing della sede centrale o l’Organismo di Vigilanza (non appena sarà nominato) compilano con cadenza mensile il registro generale delle segnalazioni.

Tutti i soggetti impegnati nella gestione della segnalazione ricevono idonea nomina/incarico ai sensi del Reg. UE 679/2016.

7. TEMPI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Invio al Segnalante dell’avviso di ricevimento della Segnalazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione
Riscontro alla Segnalazione	Entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell’avviso di ricevimento.

	In mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione
Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto	Entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto
Fissazione del giorno dell'incontro diretto	Entro 10 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto. In casi di comprovata urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto

9. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Cooperativa solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni fornite dalla Procedura. Non viene garantita alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita. Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

A) Riservatezza

La Cooperativa, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di Segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

B) Divieto di ritorsione e misure di protezione

La Cooperativa non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.